

IT
E-005451/2020
Risposta di Virginijus Sinkevičius
a nome della Commissione europea
(20.11.2020)

La Guida alla disciplina della caccia¹ rimanda alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE che conferma che l'articolo 7 della direttiva Uccelli² non include una deroga alle prescrizioni generali della direttiva, anche per quanto riguarda l'attività venatoria. L'articolo 2 della direttiva sottolinea l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere la popolazione delle specie protette di uccelli a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto di altre esigenze quali quelle ricreative.

La caccia delle specie elencate nell'allegato II può essere autorizzata nel quadro della legislazione nazionale, negli Stati membri interessati, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, che mirano a garantire la compatibilità della caccia con l'obiettivo generale della direttiva.

La diminuzione delle specie cacciabili può derivare da diverse pressioni tra cui la caccia non sostenibile e il degrado degli habitat. Le principali pressioni devono essere affrontate parallelamente ad un livello corrispondente alla loro rilevanza. I piani d'azione e i meccanismi di gestione adattativa dei prelievi possono contribuire a rallentare e invertire la tendenza al declino delle specie cacciabili. Forniscono inoltre la base scientifica per stabilire se e in quale misura la caccia di una specie in declino può essere compatibile con gli obblighi giuridici e gli obiettivi della direttiva Uccelli.

¹ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).